



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10849 del 2023, proposto da Abbvie S.r.l. (In Proprio e in Qualità di Subentrata A Allergan S.p.A. in Forza di Atto di Fusione per Incorporazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;

contro

Regione Calabria, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Ssr Calabrese – Presidenza del Consiglio Dei, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Molise – Pr, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, Azienda Ospedaliera di Cosenza “Annunziata-Mariano Santo S. Barbara”, Azienda Ospedaliera di Catanzaro “Pugliese-Ciaccio”, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini”, Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, Irccs Inrca – Istituto di Ricovero e Cura A Carattere Scientifico - Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani, Abbott S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

nonché previa concessione di misure cautelari provvisorie inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.

a) del decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese n. 155 del 14.6.2023, pubblicato sul BURC n. 131 del 14.6.2023, recante “Approvazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL 78/2015” e del relativo allegato 1 “PROSPETTO DI RIPARTO PAYBACK DM ANNO 2018 REGIONE CALABRIA”;

b) del ripiano attribuito dalla Regione Calabria ad Allergan S.p.A. ai sensi dell'art. 9ter, comma 9bis d.l. 78/2015 per l'anno 2018 pari all'importo di Euro 492,61, indicato nell'allegato al decreto n. 155 del 14.6.2023;

c) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, ivi inclusi la nota del Dipartimento Tutela della Salute prot. n. 281775 del 30.7.2019 trasmessa con PEC del 31.7.2019 a tutte le Aziende del SSR, la nota del Dipartimento Tutela della Salute al Ministero competente di trasmissione dei dati di fatturato aggregati di numero e data non noti, la nota prot. n. 240072 del 26.5.2023, il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale acquisito al prot. n. 259821 dell'8.6.2023, tutti atti non conosciuti e richiamati nel decreto n. 155/2023, nonché ove occorrer possa gli atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano di cui ai provvedimenti sopra individuati;

d) ove occorrer possa, degli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere e determinazioni aziendali approvate dalle Aziende sanitarie e Ospedaliere Regionali, di validazione e certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per l'anno 2018, specificamente indicate nel decreto n. 155/2023, ed in specie:

- la deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza n. 416 del 27.2.2023 e relativi allegati;
- la deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona n. 1060 del 9.8.2019 e relativi allegati;
- la deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro n. 891 del 13.8.2019 e relativi allegati;
- la deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia n. 224 del 19.8.2019 e relativi allegati;
- la deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria n. 249 del 16.3.2023 e relativi allegati;
- la deliberazione dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza “Annunziata-Mariano Santo

S. Barbara” n. 125 del 17.2.2023 e relativi allegati;

- la deliberazione dell'Azienda Ospedaliera di Catanzaro “Pugliese-Ciaccio” n. 538 del 13.8.2019 e relativi allegati;

- la deliberazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria “Mater Domini” n. 102 del 20.2.2023 e relativi allegati;

- la deliberazione dell'Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria n. 98 del 22.2.2023 e relativi allegati;

- la determinazione dell'IRCCS INRCA – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani – sede di Cosenza n. 328 del 20.8.2019 e relativi allegati;

ed ancora, in quanto atti presupposti,

e) del Decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati sub A, B, C, D, pubblicato in GURI Serie Generale n. 216 del 15.9.2022;

f) del Decreto 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in GURI Serie Generale n. 251 del 26.10.2022;

g) in quanto atto presupposto, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7.11.2019 atto rep. n. 181/CSR;

h) di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, consequenziale e connesso anche non conosciuto, ivi incluso la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, nonché ove occorrer possa l'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento

e Bolzano del 28.9.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che la parte ricorrente ha richiesto, con autonoma istanza cautelare notificata alle amministrazioni parti del presente giudizio, l'adozione di un decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. ai fini della sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti;

Considerato che con la conversione in legge del D.L. n. 51/2023, il termine ultimo per l'adesione alla transazione ivi prevista è stato, da ultimo, prorogato al 31.7.2023 e conseguentemente alla predetta data scade anche il termine ultimo per il pagamento di quanto richiesto da parte delle singole Regioni;

Considerato, quanto al dedotto *periculum*, che l'intervenuta scadenza del predetto termine rende concreto, per la parte ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall'art. 9 *ter*, comma 9 *bis*, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento e avuto riguardo, dall'altro, all'asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sulla continuità aziendale;

Considerato che, pertanto, avuto riguardo alle circostanze di cui sopra nonché all'orientamento cautelare della sezione espresso in sede collegiale (vedasi le ordinanze in materia assunte alla c.c. del 27.6.2023 e, da ultimo, alla successiva c.c. dell'11.7.2023), si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare monocratica nelle more della trattazione collegiale dell'istanza di cui trattasi ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare monocratica e per l'effetto sospende l'esecutività degli atti impugnati nei sensi e nei termini di cui alla motivazione che precede.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 settembre 2023, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 luglio 2023.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO